

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 8

giugno 2001, n. 231

STONE ITALY S.R.L.

PARTE GENERALE

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Stone Italy S.r.L. – Parte generale	
1.0	Introduzione
2.0	Il contenuto del D.Lgs.n.231/01
2.1	La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente
2.2	Linee guida di Confindustria
3.0	Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo
3.1	Descrizione della società
3.2	Il modello di governance
3.3	Il sistema di deleghe e procure
4.0	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Stone Italy
4.1	Prima adozione del Modello 231
4.2	La revisione del modello
4.3	Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello
4.4	Elementi fondamentali e struttura del Modello
5.0	Modello, codice etico
5.1	Principi ispiratori ed il "Codice Etico"

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

5.2	Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico
6.0	Potenziati aree a rischio e processi strumentali
7.0	Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio
8.0	Destinatari del Modello
9.0	Organismo di Vigilanza
9.1	I requisiti
9.2	Individuazione
9.3	Nomina
9.4	Funzioni e poteri
9.5	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario
10.0	Informazione, formazione ed aggiornamento
11.0	Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico
11.1	Violazione del Modello
11.1	Segnalazione violazioni
.1	
11.2	Misure nei confronti dell'organo amministrativo
11.3	Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti
11.4	Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda
12.0	Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello
12.1	Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

12.2	Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio
13.0	Mappatura dei rischi

1.0 Introduzione

In data 8 Giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Articolo 11 della Legge n. 300 del 29 Settembre 2000” entrato in vigore il 4 Luglio successivo che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 Maggio 1996, anch’essa firmata a Bruxelles, in materia di lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D.Lgs.231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di pubblica rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ed infine da persone sottoposte dalla direzione o alla vigilanza di uno dei

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattandosi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatiche in danno dello stato o di altro ente pubblico, concussione e corruzione) a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valor di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (abusi di mercato), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transazionali".

A ciò si aggiunga che tra fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'Articolo 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, in reato di falso in prospetto non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/01.

Con la Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, in novero dei reati ai fini del D.Lgs.231/01 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il D.Lgs.231 del 21 Novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata mentre la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha amplificato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infine, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tra la fine del 2014 e gli ultimi mesi del 2024, decreti leggi e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs. n. 231 ed i relativi Modelli Organizzativi.

Tali interventi legislativi hanno ampliato e, in alcuni casi, riformulato il catalogo dei reati presupposto, ridefinendo le aree di rischio penale per le organizzazioni e imponendo un aggiornamento sostanziale dei modelli organizzativi.

I provvedimenti normativi varati nel 2024 hanno prodotto effetti su due piani distinti ma complementari:

- ampliamento o restringimento dell'ambito penalmente rilevante, mediante l'inclusione di nuove condotte incriminabili o la revisione di fattispecie esistenti;
- aggiornamento del catalogo dei reati presupposto, con l'inserimento di nuove fattispecie che impongono alle imprese l'adozione di misure organizzative e di controllo sempre più puntuali.
- **La legge N° 68 del 22 maggio 2015**, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (Art. 452-*quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-*quinquies* c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* c.p.), circostanze aggravanti (Art. 452-*novies* c.p.).

- **La legge N. 186 del 15 dicembre 2015** ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-*ter-1 bis* c.p.).
- **La legge N. 69 del 27 maggio 2015**, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 *bis* c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.
- **Il DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015** ha introdotto modifiche a vari articoli dei “ *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali “*foreign fighters*”, l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche, l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei *computer* da remoto per intercettare le comunicazioni via *web* dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una *black-list* dei siti *internet* che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.
- **Il D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei “*Reati informatici e di trattamento illecito di dati*”.

- **Il D.Lgs. 202 del 29 ottobre 2016** aggiunge la confisca per *“L’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”*.
- **Il D.Lgs. n. 125 del 21 giugno 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei *“Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo”*.
- **La legge N. 199/2016 del 29 ottobre** ha modificato l’art. 603-bis *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”*.
- **La legge N. 236 del 11 dicembre 2016** ha introdotto il reato *“di traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p.”*
- **Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017** ha inserito il reato *“di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c.”* ed ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.
- **Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019** coordinato con la **Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019** ha introdotto **l’articolo 25-quinquiesdecies “Reati tributari”** nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF).
- **Il D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020** nell’ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ha introdotto **l’articolo 25-sexiesdecies “Contrabbando”** ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01.
- **Il D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020** per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l’Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l’Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, *“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”*.

- **Il D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*).
- **Il D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "*Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio*" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01.
- **La Legge n.215 del 17 Dicembre 2021** "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*" riscrivendo l'articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l'Art.25-septies del D.Lgs231/01 indicando le violazioni che producono l'irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni.
- **La Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021** "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*" con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*", i "*Delitti contro la personalità individuale*" e "*Abusi di mercato*" contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs. n. 231/01.

- **L'Art. 2 “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” del D.L. n.13 del 25 febbraio 2022 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”** ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-*bis* e 316-*ter* e al contenuto dell’Art. 640-*bis* c.p.
- **La Legge n.22 del 09 marzo 2022 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”** ha introdotto nel novero dei reati presupposto l’Art.25-*septiesdecies* “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e l’Art.25-*duodevices* “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”.

La stessa legge ha interessato l’Art.733-*bis* c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-*undecies* D.Lgs231/01) e l’Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali.

- **Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”** ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (*Truffa*) e 640-*ter* (*Frode informatica*) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-*bis* e 25-*octies.1* D.Lgs. 231/01.
- **Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”** ha apportato modifiche all’Art. 322-*bis* c.p. (*Peculato, concussione, etc.*), all’Art.2 L. 898 23 dicembre 1986 (*frode in agricoltura*), al testo Art. 25-*quiquiesdecies* (*Reati tributari*), all’inserimento dell’Art. 301 del DPR n.43/1973 (*Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*) nel novero dei reati previsti dall’Art. 25-*sexiesdecies* (*Contrabbando*) e l’inserimento dell’Art. 6 del D.Lgs74/2000 “*Tentativo*” nel novero dei

reati previsti dall'Art.25-*quinquiesdecies* (*Reati tributari*) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-*quinquiesdecies* e 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/01.

- **Decreto 3 febbraio 2023** “*Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l’anno 2023*” del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l’anno in questione è stato stabilito in euro 2.365,00.
- **Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023** “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*” ha apportato modifiche all’alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell’Art.25-ter “*Reati societari*”.
- **Legge n.50 del 5 maggio 2023** Conversione in Legge del **Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023** (c.d. Decreto Cutro) “*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare*” ha interessato l’Art. 25-*duodecies* “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” andando a modificare l’Art.12 e l’Art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l’Art. 12-*bis* “*Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina*” nello stesso decreto.
- **Il D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023** “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui

siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo *Whistleblowing* a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall'adozione di un Modello 231).

- **Legge n. 60 del 24 maggio 2023** “*Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza*” che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d’ufficio all’articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l’Art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/01 (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d’ufficio all’articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l’Art. 24-*ter* del D.Lgs.231/01 (*Delitti di criminalità organizzata*) e la fattispecie dei reati della sezione “*Reati transnazionali*”.
- **Legge n.93 del 14 luglio 2023** “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” ha interessato l’Art. 25-*novies* (*Delitti in materia di violazione del diritto d’autore*) con le modifiche apportate agli Artt. 171-*ter* e 174-*ter* della Legge 633/1941.
- **D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023** “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*” ha interessato il testo dell’Art. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*) e l’inserimento al suo interno delle

fattispecie dei reati “*Turbativa libertà degli incanti* (Art. 353 c.p.)” e “*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* (Art.353-bis c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-*octies. 1* e 25-*undecies* con i seguenti provvedimenti:

- L'Art. 25-*octies. 1* è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*” ed al suo interno è stato inserito il reato di “*Trasferimento fraudolento di valori* (Art.512-bis c.p.).
- L'Art. 25-*undecies* “*Reati ambientali*” ha recepito l'Art. 255 del D.Lgs. 125/2006 (*Abbandono di rifiuti*) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt. 452-*bis* c.p. (*Inquinamento ambientale*) e 452-*quater* c.p. (*Disastro ambientale*).
- **Legge n. 206 del 27 dicembre 2023** “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*” con modifiche all'Art. 517 c.p. (*Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci*) che ha interessato sia l'Art. 25-*bis.1* (*Delitti contro l'industria ed il commercio*) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231.
- **Legge n. 6 del 22 Gennaio 2024** “*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale*” che con le modifiche del testo del comma uno dell'Art. 518-*duodecies* (*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito*

di beni culturali o paesaggistici) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (*Delitti contro il patrimonio culturale*) D.Lgs 231/01.

La nuova formulazione dell'art. 518-duodecies c.p. (*distruzione o danneggiamento di beni culturali e paesaggistici*) rafforza l'obbligo per gli enti di predisporre misure specifiche di tutela, quali inventari dettagliati e procedure operative per la gestione e la conservazione dei beni culturali. I reati in questione rientrano nel perimetro dell'art. 25-septiesdecies del Decreto.

- **D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56** "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" che con le modifiche apportate all'Art. 512-bis c.p. (*Trasferimento fraudolento di valori*) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*) D.Lgs 231/01.
- **D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024** "*Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111*" che con le modifiche apportate all'Art. 10-quater del D.Lgs n.74 del 10 marzo 2000 (*Indebita compensazione*) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (*Reati tributari*).
- **Legge n. 90 del 28 giugno 2024** "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*" che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del codice penale facenti parte dell'Art. 24 del D.Lgs 231/01 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*) e dell'Art. 24-bis del D.Lgs 231/01 (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*).

Per quest' ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma 1-*bis* e la modifica dei commi esistenti.

- **Decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024** “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*” che con l’articolo 9 (modifiche al codice penale) ha **introdotto l’Art. 314-bis c.p.** (*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*) e **modificato l’Art. 322-bis c.p.** facenti parte dell’**Art. 25 del D.Lgs 231/01** (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d’ufficio*).
- **Legge n. 112 del 8 agosto 2024** “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*” che ha **modificato il testo dell’Art. 314-bis c.p.** (*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*), **la rubrica dell’Art. 322-bis c.p.** , con l’inserimento di “*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*” **ed il relativo testo.**

Inoltre, si è avuta la **modifica** anche **del testo dell’Art- 323-bis c.p.** (*Circostanze attenuanti*).

Ed ancora, è stata **modificata la rubrica dell’Art.25 del D.Lgs 231/01** con l’aggiunta delle parole “*indebita destinazione di denaro o cose mobili*” e la **soppressione** delle parole “*abuso d’ufficio*” per cui la **rubrica ultima dell’Art. 25 del D.Lgs 231/01** è “*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*”.

Lo stesso articolo 25 del D.Lgs 231/01 è stato oggetto di **modifica** anche nel **testo del comma uno.**

- **Legge n. 114 del 9 agosto 2024** “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare*” che ha **modificato il testo e la rubrica dell’Art. 322-bis c.p.**, nonché ha **abrogato l’Art. 323 c.p.** (*Abuso d’ufficio*).

Tale legge, inoltre, ha **modificato il testo dell’Art. 323-bis c.p.** (*Circostanze attenuanti*), nonché, ha **modificato il testo dell’Art. 323-ter c.p.** (*Causa di non punibilità*) e ha **sostituito l’Art. 346-bis c.p.** (*Traffico di influenze illecite*).

- **Decreto del 21 giugno 2024** “*Determinazione del costo medio del rimpatrio*”, ha stabilito l’**aggiornamento** della **sanzione amministrativa** accessoria del pagamento del **costo medio** di rimpatrio del **lavoratore straniero assunto illegalmente** per l’**anno 2023 e 2024** che ha interessato l’Art. **25-duodecies** del **D.Lgs 231/01**.
- **D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024** “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*”.

Tale aggiornamento ha comportato la **modifica** del testo dell’Art. **25-sexiesdecies** del **D.Lgs 231/01** (*Contrabbando*) con l’aggiunta di sanzioni interdittive previste dall’Art. 9; l’**abrogazione del TULD** (*Testo unico disposizioni legislative in materia doganale*) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e l’**introduzione di un nuovo corpus normativo** ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024.

L’Art. 86 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati*) del nuovo corpus normativo che ha interessato l’Art.25-sexiesdecies del D. Lgs.231/01 ha sostituito l’equivalente **articolo 291-quater** del D.P.R. n. 43 all’interno dei **Reati transnazionali** (L. n. 146/2006).

Un'ulteriore novità concerne l'**inserimento** sempre **nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001** dei reati previsti dal **D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise)**, nonché l'aggiunta di un **nuovo reato** (*Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati*) **introdotto** sempre dal **Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise)**.

- **Legge n. 143 del 7 ottobre 2024** “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*” (Decreto Omnibus), che **ha introdotto l'Art.174-sexies della L. n. 633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore)** facente parte dell'**Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)**.
- **D. L. n. 145 dell'11 ottobre 2024** “*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*”, che ha **modificato l'Art. 22 D.Lgs n. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)** ed **ha introdotto l'Art.18-ter D.Lgs n. 286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)** facenti parte dell'**Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)**.
- **Legge n. 166 del 14 novembre 2024** “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”, che ha **modificato il testo degli**

Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n. 633/1941 (*Legge sulla protezione del diritto d'autore*) ed ha introdotto e modificato l'**Art. 181-bis L. n. 633/1941** facenti parte dell'**Art. 25-novies del D.Lgs 231/01** (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*).

- **L. n. 187 del 9 dicembre 2024** “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*”, che ha **modificato il testo dell'Art.18-ter D. Lgs.286/1998** (*Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*), e **dell'Art. 22 D. Lgs. 286/1998** (*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*) facenti parte dell'**Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01** (*Impiego irregolare lavoratori stranieri*).

Numerosi sono stati dunque gli aggiornamenti che hanno interessato l'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, tra cui: l'inserimento del reato di estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.), in particolare nelle ipotesi di attacchi *ransomware* nonché l'introduzione del nuovo reato di detenzione abusiva di strumenti informatici dannosi (art. 635-*quater*.1 c.p.).

A ciò si aggiunge l'adozione del D.Lgs. 138/2024, attuativo della Direttiva NIS2, che impone standard elevati di sicurezza informatica alle imprese strategiche.

- **Legge n. 166 del 14 Novembre 2024** “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”.

L'intervento normativo ha esteso la rilevanza penale delle condotte in violazione del diritto d'autore, includendo anche i contrassegni rilasciati da organismi diversi dalla SIAE. Ne consegue l'ampliamento della responsabilità ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto 231.

Implicazioni operative per le Imprese

Le modifiche introdotte nel 2024 impongono alle organizzazioni un attento riesame dei propri assetti di compliance e dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, le aziende dovranno:



- effettuare un aggiornato *risk assessment*, mappando le nuove fattispecie rilevanti e valutando l'impatto delle modifiche legislative sul proprio perimetro operativo;
- revisionare e integrare i protocolli interni, con focus su settori quali la cybersicurezza, la filiera culturale, e la logistica doganale;
- formare adeguatamente il personale, specie nelle aree esposte ai nuovi reati informatici e

doganali;

- adottare misure preventive mirate, come controlli rafforzati sulla provenienza dei beni culturali, tracciabilità dei prodotti e sistemi avanzati di gestione della sicurezza informatica.

Il 2024 segna un'importante evoluzione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. L'ampliamento del catalogo dei reati presupposto e il

rafforzamento delle sanzioni rendono imprescindibile un costante adeguamento dei modelli organizzativi.

Leggi, decreti leggi e decreti legislativi che impattano sul D.Lgs.n.231/01 sono riportati puntualmente nelle voci dei reati indicati nella parte speciale. Il susseguirsi di norme rende necessaria una revisione organica del Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza deve essere parte diligente nel segnalare all'Organo Amministrativo tale necessità.

La portata innovativa del D.Lgs.n.231/01 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio delle società stesse. Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.n.231/01 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'Articolo 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei già menzionati reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reati di quelli specificamente previsti dal D.Lgs.n.231/01.

2.0 IL CONTENUTO DEL D.LGS. 231/01

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
 - Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato
- In base al disposto del D.Lgs.n.231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato..... nelle pubbliche forniture

Art. 24	
D.Lgs.n.231/01	

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (modificato da L. n 90 del 28 giugno 2024)

Art. 24-bis	
D.Lgs.n.231/01	

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (modificato dal D.L. n. 92 del 4 luglio 2024-conv. Con modificazioni dalla L. n. 112 del 8 agosto 2024)	Art. 25 D.Lgs.n.231/01
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01
Reati societari	Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/01
Contrabbando (Modificato dal D.Lgs n.141 del 26 settembre 2024)	Art.25- sexiesdecies D.Lgs. n.231/01
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25- septiesdecies D.Lgs. n.231/01
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodevicies D.Lgs. n.231/01

Delitti tentati	Art. 26 D.Lgs.n.231/01
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

L'analisi delle fonti normative e della più recente giurisprudenza di legittimità, successiva alla data dell'ultimo aggiornamento del Modello da parte di Tuttogiglio (aprile 2024), ha evidenziato la necessità di procedere con alcune modifiche e integrazioni. Sebbene non siano intervenute riforme organiche del D.Lgs. 231/2001, un decreto legislativo ha introdotto puntuali modifiche procedurali, mentre alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione hanno fornito chiarimenti interpretativi essenziali per garantire la continua idoneità ed efficacia del Modello.

La Parte Generale del Modello richiede un aggiornamento per recepire le modifiche procedurali introdotte dal D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, e per dare atto dei più recenti e consolidati principi giurisprudenziali in materia di efficacia del Modello.

□ **Art. 59, comma 1, D.Lgs. 231/2001:** È stato aggiornato il riferimento normativo relativo alla durata delle indagini preliminari, ora allineato all'articolo 407-bis del codice di procedura penale Cit. 1.

□ **Art. 61, comma 1, D.Lgs. 231/2001:** È stato modificato il presupposto per la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. La nuova formulazione prevede che si proceda all'archiviazione qualora gli elementi acquisiti "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente".

Tale modifica, in linea con la c.d. "Riforma Cartabia", innalza la soglia di valutazione richiesta all'organo dell'accusa per l'esercizio dell'azione sanzionatoria nei confronti dell'ente, richiedendo una prognosi di condanna basata su elementi concreti.

Si segnala, per completezza, che il Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (in vigore dal 4 aprile 2024), ha introdotto specifiche modifiche ad alcune disposizioni procedurali del D.Lgs. 231/2001.

2.1 La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto.
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati.

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto.
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati.
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

□ Colpa di Organizzazione: La responsabilità dell'ente non deriva automaticamente dalla commissione di un reato-presupposto, ma deve essere accertata una "colpa di organizzazione" in capo alla società. Spetta all'accusa dimostrare tale deficit organizzativo, che ha reso possibile la commissione del reato, mentre l'ente ha l'onere di provare l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati di quella specie.

□ Elusione Fraudolenta: Nel caso di reati commessi da soggetti apicali, l'esimente di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del Decreto opera solo se il reato è stato commesso "eludendo fraudolentemente" il Modello. La giurisprudenza ha chiarito che tale condotta non consiste nella mera violazione delle procedure, ma richiede un comportamento connotato da inganno, malizia e subdola falsificazione, volto ad aggirare i presidi di controllo implementati dalla società, frustrando così la diligenza dell'ente.

□ **Interesse o Vantaggio:** Come si vedrà in dettaglio nelle **Parti Speciali**, i criteri dell'interesse o del vantaggio per l'ente devono essere valutati in concreto. Recenti pronunce, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, hanno stabilito che anche un risparmio di spesa esiguo può integrare il requisito del "vantaggio", a meno che la violazione non si collochi in un contesto di generale e sostanziale osservanza delle normative da parte dell'impresa. In caso contrario, ovvero di fronte a una politica aziendale di generale trascuratezza, anche una singola violazione può essere considerata espressione di tale politica e fondare la responsabilità dell'ente.

L'efficacia esimente del Modello, come delineata dall'art. 6 del Decreto, è costantemente oggetto di vaglio da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha fornito importanti chiarimenti interpretativi. Affinché il Modello possa essere ritenuto "efficacemente attuato", non è sufficiente la sua mera adozione formale, ma è richiesta una concreta e costante aderenza della struttura aziendale ai principi e alle procedure in esso contenuti.

2.2 Linee guida di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (Art. 6, comma 3, D.Lgs.n.231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Confindustria ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'Art. 6 del Decreto".

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto.
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Lineamenti della responsabilità da reato dell'ente
- Individuazione dei rischi e protocolli
- Codice etico o di comportamento e sistema disciplinare
- L'organismo di vigilanza
- La responsabilità da reato nei gruppi di imprese
- Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

Stone Italy ha redatto il presente Modello in conformità ai requisiti individuati dal Decreto stesso ed alle linee guida tracciate da Confindustria, con attenzione particolare a:

- Individuare e isolare le attività per le quali possono essere commessi reati rilevati ai fini del D.Lgs. 231/01;
- Prevedere specifiche procedure finalizzate a prevenire i reati presupposti;
- Introdurre specifiche procedure e limitazioni nella gestione delle risorse finanziarie al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

3.0 STONE ITALY S.R.L.

3.1. Descrizione della società

Stone Italy S.r.L. (di seguito anche Stone Italy) ha sede in Milano (MI), Via Dante n. 7 ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Stone Luxembourg S.A. con sede in Lussemburgo.

.3.2. Il modello di governance

Il modello di governance di Stone Italy prevede una struttura gerarchica che coinvolge diversi attori e al cui vertice è posta l'Assemblea dei Soci: un Consiglio di Amministrazione al quale viene affiancato un Organismo di Vigilanza monocratico. I consiglieri di amministrazione sono riconducibili ad esponenti del fondo di investimento Tikehau Capital, azionista di riferimento. La società non è dotata di un Collegio Sindacale, ma si serve della società Price Waterhouse Cooper come revisore.

Gli adempimenti fiscali e tributari sono affidati alla società Alter Domus Italy SRL di Milano.

L'oggetto sociale è piuttosto ampio ma principalmente si sostanzia nell'acquisto, locazione, vendita e gestione (diretta o indiretta) di immobili dedicati alla vendita al

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

dettaglio. Ed infatti il principale asset della società è costituito dalla proprietà di una porzione del Centro Commerciale denominato "Area 12 Shopping Center" sito a Torino, Strada Comunale di Altessano n. 141.

L'amministrazione di detto complesso commerciale è esercitata tramite il "Consorzio dei proprietari del centro commerciale integrato Area 12" a cui partecipano Stone Italy S.r.L. ed Estense S.p.A.

Stone Italy, non essendo dotata di personale dipendente, ha attribuito al suddetto Consorzio l'onere di assegnare incarichi di collaborazione esterna per la gestione del Centro Commerciale (CBRE S.r.L.).

Tra le attività che costituiscono l'oggetto del Consorzio si annovera, infatti, la "assistenza e rappresentanza dei consorziati nei rapporti coi terzi" (punto VI pag. 2 Certificazione Notaio Alessandra Sanfelici del 31/5/2017) ma, soprattutto, per quanto qui interessa, "conferimento e revoca dell'incarico di gestione e direzione del Centro Commerciale a soggetto terzo e relativa nomina di un Direttore del Centro Commerciale..." (punto VIII).

Prima della delibera del 23/11/2018, l'ente non si era mai dotato di un modello organizzativo.

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo collegiale deliberativo interno della società, le cui competenze sono strettamente connesse alle decisioni più rilevanti della compagine societaria e nel quale si forma la volontà della stessa.

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che la esercita in conformità alla legge, allo Statuto e ad un Regolamento aziendale interno (ex

D. Lgs. 231/01) secondo il principio collegiale maggioritario, ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'eccezione di quelli riservati dalla legge ai soci.

3.3. Il sistema di deleghe e procure

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 aziendale.

Il principio cui l'azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- La tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti.
- La verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati.
- Le dichiarazioni periodiche di cui sia determinata nel Modello 231 la cadenza con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l'assenza di conflitti di interesse
- La verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea procura.

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

- Tutti coloro che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso.
- Ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del delegato e del soggetto.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche.

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della procura e contenente il richiamo al Modello 231, alle disposizioni del Codice Etico ed alle procedure operative interne.

Il principio della segregazione delle responsabilità è applicato in azienda in linea con quanto consentito dalla normativa vigente.

I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal legale rappresentante aziendale e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso una semplice notifica a seguito della decisione della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia al Presidente del Consiglio di amministrazione, sia ai Consiglieri Delegati, sia ad ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, etc.).

I poteri rappresentativi (sia degli amministratori che dei procuratori) sono distinti in formali ed operativi. Mentre i poteri elencati sono indistintamente attribuiti a ciascun amministratore, le deleghe dei procuratori sono conferite in funzione delle attività svolte da ciascuno.

Nell'azienda le procure si dividono in:

- operative, per atti di gestione ordinaria

- di rappresentanza
- di responsabilità

Per determinare categorie di atti che prevedano un impegno ultra annuale o che superino uno specifico importo, è prevista l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione fatti salvi i casi di urgenza specificatamente approvati.

4.0 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Stone Italy

La Stone Italy s.r.l. si è dotata per la prima volta di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel 2018. Il primo Modello, infatti, è stato approvato con delibera del 23 novembre 2018. Tale determinazione si è inserita nella più ampia politica d'impresa della società che si esplicita in interventi e iniziative volte a sensibilizzare gli amministratori e tutti i collaboratori esterni ad operare in maniera trasparente e corretta, nel rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- a) rendere noto che la società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a disposizioni normative, norme di vigilanza, regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- b) informare gli amministratori, i collaboratori e i partner esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- c) prevenire la commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio.

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

di reati contemplate dal Decreto. In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Stone Italy nelle "aree di attività a rischio" di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Stone Italy, non solo perché contro le disposizioni di legge, ma anche perché in contrapposizione ai principi etico- sociali riportati all'interno del Codice Etico cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione;
- consentire alla Società, una maggiore tempestività nel prevenire e limitare la possibilità di commettere i reati rilevati ai fini del D. Lgs. 231.

4.1 Prima adozione del Modello 231

Come già sopra evidenziato la Stone Italy s.r.l. si è dotata per la prima volta di un Modello 231 nell'anno 2018, con delibera del CDA del 23 novembre 2018. La Società, con il Modello 231, formalizza, descrive e rende cogenti, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, una serie strutturata ed organica di principi generali, regole di comportamento e protocolli di gestione di specifiche fattispecie di attività sensibili 1 - preventivamente individuate in sede di risk assessment - al fine di prevenire e contrastare il rischio che la Società sia indagata o condannata, in quanto responsabile di illeciti derivanti da reati imputabili ad ogni soggetto che operi in Suo nome o per Suo conto. Contestualmente è stata eseguita la nomina dell'Organismo di Vigilanza durato in carica fino al 31 dicembre 2022, allorquando con delibera del 23 maggio 2023 è stato nominato un nuovo Organismo di Vigilanza per una durata di tre anni. Le

disposizioni contenute nel Modello sono rivolte agli organi della Società ai collaboratori e comunque a tutti coloro che agiscono a qualunque titolo per conto o nell'interesse di Stone Italy.

Il CdA ha la responsabilità di predisporre le condizioni per l'attuazione e la diffusione del Modello all'interno dell'organizzazione.

Infine, all'Organismo di Vigilanza spetta il compito primario di esercitare controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

4.2 La revisione del modello

Il Modello è stato aggiornato per la prima volta nel mese di aprile 2024 e successivamente nel mese di luglio 2025. Il presente Modello – da intendersi quale nuova versione revisionata ed aggiornata rispetto alla originaria versione del Modello approvato con delibera del 30 luglio 2025 – è stato aggiornato su impulso dell'Organismo di Vigilanza della Società.

L'odierna revisione si è resa necessaria, in ossequio all'obbligo di periodico adeguamento ed aggiornamento del Modello sancito in capo all'organismo di vigilanza dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01, per allineare il Modello vigente alla modifica del catalogo dei reati implicanti la responsabilità dell'ente rispetto a quelli considerati nella stesura originaria del Modello.

Le modifiche e le integrazioni allo stesso Modello sono prerogativa del C.d.A. della Società. Nell'adottare la delibera di attuazione, i membri del C.d.A. dichiarano di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Tale Modello viene di seguito formalizzato nel presente documento di sintesi – c.d. "Parte Generale" del Modello – nonché articolato nelle successive sezioni rappresentative delle c.d. Parti Speciali, come sistema volto a prevenire e contrastare

il rischio di reati che, ai sensi degli artt. 24 e ss. del Decreto, comportino la responsabilità amministrativa dell'Ente che abbia avuto interesse o tratto vantaggio dal crimine commesso da propri rappresentanti.

4.3 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Stone Italy ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, Stone Italy si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla società.
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che

alle disposizioni di legge, anche al “Codice Etico” al quale l’azienda intende attenersi nell’esercizio delle attività aziendali.

- Consentire alla società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell’ottica della realizzazione di un programma d’interventi sistematici e razionali per l’adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell’ambito delle stesse le cosiddette attività “a rischio” ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto. A seguito dell’individuazione delle attività “a rischio”, Stone Italy ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all’espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell’ambito del Decreto 231, la Società valuterà l’opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

4.4 Elementi fondamentali e struttura del Modello

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

- Mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo (vedi punto 4)
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Identificazione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “OdV”), ruolo attribuito in azienda sia a componenti interni che esterni all’azienda , e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).
- Ulteriormente, la Società ha conferito incarico ad un Consulente esterno per adottare il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al Regolamento europeo 679/2016 denominato GDPR.

- È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs.n.231/01 ed integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, ispirato ai principi etici e comportamentali racchiusi nel Codice Etico, risulta strutturato come segue:

- la presente **Parte Generale** che, oltre all'illustrazione delle prescrizioni normative previste dal Decreto e all'elenco degli illeciti amministrativi e reati dallo stesso contemplati, descrive i principali contenuti del Modello, ovvero l'adozione dello stesso, l'individuazione delle attività a rischio reato, la definizione dei presidi operativi e di controllo, le caratteristiche e le principali prerogative dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare, l'attività di informazione e formazione nonché i principali contenuti del Codice Etico.

- la **Parte Speciale**, contemplante i presidi operativi e di controllo definiti dalla Società con riferimento alle attività a rischio reato individuate e volti a garantire l'adeguatezza del proprio sistema organizzativo alle regole previste dal Decreto.

Il Modello si completa con i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- Appendice normativa
- Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza
- Codice etico
- Sistema disciplinare
- Segnalazione di sospetti-whistleblowing

5. Modello, Codice Etico

5.1 Principi ispiratori ed il “Codice Etico”

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

I principi ed i valori etici che ispirano l'attività aziendale sono racchiusi in apposito documento aziendale: il Codice Etico, che è componente essenziale del Modello 231. Tale Codice, peraltro, non vuole essere un semplice adempimento formale al Decreto, ma ha l'ambizione di enunciare gli alti principi ed i valori che la Società intende affermare e perseguire in tutti i rapporti nei quali si sostanzia la propria attività.

Attraverso l'individuazione di regole di comportamento che abbiano valore etico, la Società migliora la propria organizzazione, così da poter assicurare lo svolgimento della sua missione aziendale e favorire la creazione ed il mantenimento di un clima di fiducia con i suoi portatori di interesse, interni ed esterni.

Il Codice è approvato dal CdA e la sua osservanza da parte di tutti i Destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, la reputazione e la credibilità dell'Azienda, nel contesto sociale e professionale in cui opera.

Il Codice Etico si applica, quindi, a tutti i soggetti che, all'interno della struttura organizzativa di Stone Italy, rivestono, di fatto o di diritto, funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione e/o controllo ed ai portatori di interesse con i quali la società intrattiene rapporti (operatori commerciali, collaboratori esterni, fornitori, clienti, consulenti), fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge.

I principi ed i valori che informano il Codice Etico e le regole comportamentali nelle quali si traducono sono perseguiti e rispettati in ogni momento della vita dell'impresa ed in ogni contesto nel quale la Società sia chiamata ad operare.

L'OdV preposto al controllo del Modello 231 ha cura di perfezionare ed innovare i contenuti del Codice Etico in ragione dell'evoluzione del complesso normativo e dei mutamenti dell'ambito degli obiettivi dell'attività d'impresa.

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

In particolare, tutti i destinatari, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel Codice Etico. È altresì dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del Codice, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso.

I Destinatari del Codice Etico possono segnalare una presunta violazione del Codice stesso all'Organismo di Vigilanza, che provvederà a valutare la segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.

Stone Italy ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Gli obiettivi che la società ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione
- Richiamare l'attenzione dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che Stone Italy riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali.
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all’articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto.
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

5.2 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto), è rimessa al Consiglio di amministrazione la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

La Stone Italy s.r.l. è già dotata di un Codice Etico che è stato aggiornato contestualmente all’aggiornamento del Modello 231 del mese di aprile 2024.

6.0 POTENZIALI AREE A RISCHIO E PROCESSI STRUMENTALI

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs.n.231/01.

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	$\geq 30\%$	Altissimo	5
Alta	$5\% \leq P < 30\%$	Alto	4
Moderata	$1\% \leq P < 5\%$	Moderato	3
Bassa	$0,01\% \leq P < 1\%$	Basso	2

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

Remota	< 0,01%	Irrilevant e	1
---------------	-------------------	-------------------------------	----------

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Se P x D	0 – 5	Nessuna azione
Se P x D	6 – 10	Azione necessaria entro 1 anno
Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 1 mese

Se P x D

17-25

Azione necessaria entro 2 giorni

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nella parte speciali del presente modello.

7.0 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione di Stone Italy, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- Regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- Procedure: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

- Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
- Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
- Chiara definizione della responsabilità delle attività
- Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
- Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame
- Segregazione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- Livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- Attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- Attività di monitoraggio: esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area /processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

8.0 DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Stone Italy.

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti (al momento dell'adozione e del successivo aggiornamento del Modello Stone Italy non ha dipendenti) i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

9.0 ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 I requisiti

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **Autonomia e indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con l'Amministratore Unico.
- **Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali:** a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.

- Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

9.2 Individuazione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa di Stone Italy, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura monocratica;
- Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso il Consiglio di amministrazione. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

9.3 Nomina

Il Consiglio di amministrazione di Stone Italy provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs.n.231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Stone Italy, conformemente a quanto richiesto dal D.Lgs. 231/2001, ha individuato e nominato l'Organismo di Vigilanza monocratico in carica con delibera del 25 maggio 2023 con autonomi poteri di iniziativa e verifica, cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. La carica ha una durata di anni 3 e può essere rinnovata con nuova delibera.

9.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs.n.231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso
- Assicurarci i flussi informativi di competenza
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/01
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

9.5 Flussi informativi dell'OdV nei confronti del vertice societario Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

Per quanto riguarda invece le segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza persone in un contesto lavorativo pubblico o privato, con l'avvento del D.Lgs n.24 del 10 Marzo 2023, la gestione non è più di competenza dell'OdV ma ad esso il gestore designato del canale di segnalazione interna deve dare informazioni e flussi informativi in merito al:

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231
- Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing

Devono comunque essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti

10.0 INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Al fine di promuovere il rispetto della legalità e della trasparenza, Stone Italy assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo

Una copia del Modello, in formato elettronico, verrà pubblicato sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali Stone Italy intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

La società predispone, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti (qualora in futuro dovessero esserci) e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

11.0 SISTEMA SANZIONATORIO, DISCIPLINARE E CIVILISTICO

Elemento necessario, ovvero richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, per garantire l'efficacia dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs.

231/2001, è la previsione di uno specifico Sistema sanzionatorio e disciplinare che intervenga allorché il personale ed i destinatari violino una Procedura preventiva prevista dal Modello.

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva

11.1 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs.n.231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

11.1.1 Segnalazione violazioni

Il provvedimento Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali “ è gestito nella Sezione D intitolata “Segnalazione di sospetti-Whistleblowing” con relativa modulistica e istruzioni distribuite a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Stone Italy e reperibile anche sul sito internet.

11.2 Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

Per sanzioni riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs n.24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni

delle disposizioni normative nazionali” è compito dell'ANAC applicare al responsabile le dovute sanzioni amministrative pecuniarie

11.3 Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della Legge 300/1970 .

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge

- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV

Tale paragrafo è stato inserito nel Modello di Stone Italy s.r.l., ma si deve dare atto che al momento dell'aggiornamento del Modello stesso la società non ha dipendenti.

11.4 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs.n.231/2001.

12.0 MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

12.1 Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

Il Consiglio di amministrazione provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente

12.2 Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

Il Consiglio di amministrazione provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione della società deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del modello deliberato dal Consiglio di amministrazione è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di coordinare e pianificare periodiche e sistemiche attività di controllo sull'applicazione del Modello per assicurarne una corretta e omogenea attuazione, nonché per effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo.

14. Mappatura dei rischi

Stone Italy, coerentemente a quanto richiesto dall'art 6 del D.Lgs. 231/2001, ha effettuato una completa e dettagliata mappatura delle attività della Società potenzialmente esposte a rischio-reato. Per ciascuna area di attività a rischio, si è proceduto alla descrizione delle potenziali modalità attuative degli illeciti rispetto al contesto in cui opera la Società e all'identificazione delle funzioni potenzialmente coinvolte, presenti in organico o aventi comunque rapporti con l'organizzazione.

Questa fase è stata propedeutica alla progettazione delle misure di prevenzione dei reati, ossia delle cosiddette Procedure di Controllo.

I reati astrattamente configurabili, sulla base delle valutazioni effettuate, sono stati suddivisi in diverse categorie, conformemente alla disciplina dettata dal decreto.

Al fine di misurare per ogni processo sensibile il rischio di commissione reato, è stata presa in considerazione, rispetto all'attività di impresa, la probabilità della commissione di ciascun reato e la gravità delle potenziali ripercussioni sull'azienda.

Le attività di analisi e valutazione condotte ai fini del *risk assessment* sono state sviluppate secondo 3 fasi di lavoro:

a. *Fase preliminare*: analisi della documentazione e prima individuazione delle aree a potenziale rischio-reato. Nell'ambito di questa fase è stata raccolta la documentazione per l'acquisizione delle informazioni utili alla macro definizione delle attività svolte dalla Società e alla delineazione dell'assetto organizzativo vigente.

b. *Esecuzione delle interviste*

Successivamente alla prima analisi si è proceduto ad effettuare colloqui con soggetti a conoscenza delle dinamiche aziendali, al fine di acquisire informazioni rispetto a:

- organizzazione interna e interazione con altre società;
- grado di autonomia finanziaria;
- livello di proceduralizzazione delle attività ed esistenza di linee guida comportamentali;
- modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni;

L'esito di questa fase, integrato con quanto emerso dall'analisi preliminare, ha permesso di ottenere l'elenco della fattispecie di reato classificabili come "a rischio di commissione reato": si deve a tal riguardo ribadire come tale concetto abbia

Stone Italy S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Stone Luxembourg SA

necessariamente una matrice probabilistica. Il fattore di rischio non può dunque essere escluso dalle capacità/competenze proprie della società che adotta il modello ovvero delle persone che vi lavorano.

All'esito della valutazione sopra descritta i reati individuati nella fase di identificazione delle fattispecie concretamente a rischio di realizzazione per l'azienda (Mappatura del Rischio), sono quelli di cui alla parte speciale.